

# DIRITTI SOCIALI

a cura del  
patronato Inac  
tel. 06 3201506 - fax 06 3215910



postatarget  
creative  
GIPA/C1/056/2010  
Posteitaliane

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno V - n. 1 - Marzo 2019

## Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo [dirittisociali@cia.it](mailto:dirittisociali@cia.it)  
Scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua Provincia (ad esempio, **DirittiSociali MI**), oltre al tuo nome e cognome

## Cari lettori, vogliamo crescere con voi!

Cari lettori, grazie per la fiducia e la fedeltà che ci dimostrate da anni. Se *Diritti Sociali* viene ancora pubblicato, è perché siamo convinti che i cittadini devono essere informati. È fondamentale conoscere le evoluzioni normative che interessano tematiche importanti per la qualità della vita. Il nostro è e sarà sempre un **giornale di servizio**, imparziale nelle analisi, onesto nelle idee proposte. Storicamente siamo radicati nel tessuto sociale di questo Paese. Ogni giorno siamo a contatto con le persone, raccogliamo le loro istanze e offriamo la nostra assistenza, esperienza e professionalità. Fare un giornale non è semplice, per i costi e per l'impegno che richiede. Chi scrive gli articoli non è un giornalista professionista, lo fa per generosità e passione. Da quest'anno vi raggiungiamo tramite un sistema di distribuzione *porta a porta*: una modalità di prossimità per essere vicini alle persone che vivono a poca distanza dalle nostre sedi. Una distribuzione più economica della classica postalizzazione, per noi ormai economicamente insostenibile. Abbiamo tanti uffici e distribuiremo oltre 500mila copie senza ricevere alcun contributo pubblico, se non quello volontario di alcuni lettori. Ci poniamo l'ambizioso obiettivo di crescere e aumentare il numero di copie distribuite. Speriamo di riuscirci, accogliendo altri sostenitori, persone ed imprese che credono, come noi, a questo progetto ed alla missione che ci siamo dati. Buona lettura.

Laura Ravagnan, Direttore generale Inac

## Indennità di disoccupazione agricola Scadenza al 31 marzo

Il 31 marzo è il termine per presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione del 2018. Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto l'assegno per il nucleo familiare. L'interessato deve poi valutare se è necessario od opportuno presentare la dichiarazione dei redditi, dato che è l'unico modo per recuperare le eventuali detrazioni fiscali spettanti, che spesso ammontano a diverse centinaia di euro.

**Il Patronato INAC ed il CAF Cia sono a disposizione per fornire le informazioni del caso**

## Il Governo ha toccato il sistema pensionistico Occhio alle ingiustizie!



Il Decreto collegato alla Legge di Bilancio contiene elementi positivi e qualche incongruenza che suscita preoccupazione. Gli italiani avrebbero voluto una profonda riforma del sistema pensionistico ma non l'hanno avuta. Qualcosa però è stato fatto e va accolto positivamente, verificandone gli effetti nel tempo. A livello mediatico il provvedimento è stato rinominato "decretone" ma le novità di una certa rilevanza sono sostanzialmente due: Quota100 ed il Reddito e Pensione di Cittadinanza.

L'Opzione donna e l'Ape social sono misure che già esistevano, quindi sono state solo prorogate. Un aspetto va da subito rilevato: il Governo ha dimostrato che toccare le pensioni nel nostro Paese era possibile, cosa che sembrava essere tabù immodificabile. Con "Quota100" si apre ad una possibilità, ad una scelta, il cui impatto, in termini di adesioni, è tutto da verificare. Le stime su quanti lavoratori andranno in pensione con Quota100, lasciano il tempo che trovano. C'è chi sostiene che saranno pochi e chi parla di oltre 350mila. La verità è che bisognerà aspettare la fine del 2019 per fare il bilancio. Sul Reddito di cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, la posizione che portiamo avanti come Inac, Cia e Anp, è più articolata ed impone una riflessione. Siamo contrari a riconoscere un reddito a chi non ha nulla? Certamente no! Bisogna però prestare attenzione affinché quanto disposto non crei ingiustizie! Infatti, i teorici € 780/mese, fissati per la misura, sono un importo più alto di quello percepito da milioni di pensionati che hanno versato contributi durante la vita lavorativa. Gli agricoltori e gli artigiani, ad esempio, che hanno pensioni inferiori a € 550/mese: questo non è giusto! Come Inac-Cia e Anp abbiamo proposto ai parlamentari emendamenti al Decreto. Siamo convinti, infatti, che un provvedimento equo dovrebbe garantire a quei pensionati almeno € 650/mese: il minimo individuato dalla Carta sociale europea, che corrisponde al 40% del reddito medio in Italia. A questa base andrebbe aggiunta la quota derivata dai contributi individuali versati. Su questa proposta prosegue la nostra azione di sensibilizzazione delle Istituzioni e della politica.

Antonio Barile, Presidente INAC

## Dichiarazione dei redditi

Cerchi professionalità, efficienza, rapidità, riservatezza, cortesia???

Hai già provato il CAF Cia?

Da oltre vent'anni al servizio del cittadino, 500mila dichiarazioni presentate ogni anno...

Non c'è "precompilata" che tenga!!!

Per il tuo modello 730, rivolgiti al CAF Cia!!!

(\*) I riferimenti delle sedi a pagina 8

## Eccesso di aspettative e nessuna attenzione verso il futuro

Quota100, Reddito e Pensione di cittadinanza, hanno destato dal sonno tanti italiani, poi però i conti non tornano. Con le promesse del Governo prima della legge di Bilancio, "abbiamo abolito la povertà", tanti hanno pensato e ci hanno chiesto speranzosi: "io ho diritto?". La risposta ha dovuto attendere, nella legge c'era solo l'impegno di spesa, le modalità di applicazione sono arrivate solo adesso e come spesso accade, la realtà è molto diversa dalle promesse. Quota100 è solo per 3 anni, solo chi compie 62 anni ed ha almeno 38 anni di contributi entro il 2021 potrà andare in pensione. Inoltre, la norma dispone l'incumulabilità fino all'età della pensione di vecchiaia dei redditi da lavoro, a differenza delle pensioni ordinarie. Per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, il diritto è legato ad un Isee con valori modesti che contengono il numero dei beneficiari. A pagina 7 uno speciale sul provvedimento. Purtroppo, ad annunci roboanti che sembrano cambiare le sorti degli italiani, seguono risultati molto più contenuti, così tante speranze ed aspettative rimangono disattese. La sensazione è che si tratti di provvedimenti tampone, che risolvono nell'immediato il problema di alcuni ma in prospettiva non risolvono il disagio sociale che la crisi economica, nella quale stiamo ripiombando, ha prodotto ed ancora produce. Il problema era e rimane quello evidenziato nei Diritti Sociali precedente: l'ascensore sociale si è fermato! Difficile uscire dal tunnel in cui il Paese è finito, senza scelte che diano una prospettiva ai giovani, in assenza della quale il futuro appare sempre più incerto.

Corrado Franci, Direttore responsabile di Diritti Sociali

Il 17 gennaio scorso è stato emanato il Decreto legge sul Reddito di Cittadinanza e sulla Pensione di Cittadinanza.

A pagina 7 diamo un resoconto dettagliato dei contenuti del Decreto, rimandando il lettore alle prossime uscite del giornale per le eventuali modifiche ed integrazioni apportate durante la conversione in legge.

Per maggiori informazioni [www.caf-cia.it](http://www.caf-cia.it)



## LETTORE FAI ATTENZIONE!!!



Il *Diritti Sociali* che hai trovato nella cassetta postale può esserti recapitato al tuo indirizzo se effettui un versamento a titolo di contributo tramite bonifico sull'Iban IT25B0103003232000001048863 - Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88- ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto

Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000. In entrambi i casi, nella causale del versamento scrivi *Diritti Sociali*.

**Il versamento di almeno 10 euro assicura l'invio postale del giornale per tutto il 2019.**

**Decidi te l'importo...che valore dai all'informazione?**



# CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA





## Pensioni Non tutti i contributi "fanno bene" alla pensione

Per la determinazione dell'importo della pensione con il sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi al 1995 compreso), si sono creati notevoli problemi di interpretazione delle norme susseguite nel tempo, superati grazie all'intervento del giudice, al quale i lavoratori, per il tramite dei patronati, si sono rivolti. Ad alcuni lavoratori, ad esempio, l'importo della pensione veniva ridotto dall'Inps in funzione degli stipendi o somme sostitutive degli stessi, percepiti negli ultimi 5/10 anni. La riduzione del valore di riferimento di questi periodi, causata da periodi di disoccupazione, integrazione salariale, versamenti volontari o cambio di lavoro con retribuzioni inferiori a quelle precedentemente percepite, sono solo alcuni esempi. La Corte di Cassazione è intervenuta più volte in merito, stabilendo il principio fondamentale per cui, raggiunto il requisito contributivo minimo per

ottenere la pensione anticipata o di vecchiaia, se gli eventuali ulteriori contributi accreditati creano una diminuzione dell'importo della pensione, il lavoratore può chiedere di "neutralizzarli". Tale possibilità incontra però due limiti nell'applicazione. Il primo è riferito al numero massimo di contributi che possono essere esclusi: le ultime 260 settimane (ultimo quinquennio), ma solo nel caso di rioccupazione del lavoratore con retribuzione inferiore o nel caso di disoccupazione indennizzata. Il limite predetto può essere superato in presenza di periodi figurativi di integrazione salariale e di versamenti volontari. Il secondo è legato al rispetto del requisito minimo di contributi per ottenere la pensione. Negli anni il principio espresso dalla Cassazione si è ampliato, tanto da potersi applicare in taluni casi anche ai lavoratori autonomi.

GC

## I contributi del servizio militare La giusta collocazione premia la pensione

La corretta valorizzazione del servizio militare ai fini pensionistici, non è una cosa scontata. Spesso infatti, al lavoratore che ha contributi come autonomo e dipendente, l'Inps non valuta adeguatamente l'incidenza dello stesso periodo sulla pensione ed in fase di liquidazione li considera in modo un po' "improvvisato". Una verifica del-

la pensione, completamente gratuita presso il Patronato INAC, per chi ha avuto durante la vita lavorativa contributi accreditati quale autonomo e dipendente, è "tempo speso" bene! La corretta collocazione del servizio militare, può infatti produrre un apprezzabile aumento della pensione e per di più, non costa nulla! GC

## Quota 100

### La (mancata) riforma della Fornero

Al momento di andare in stampa il Decreto che dispone la nuova modalità di pensionamento anticipato, conosciuto come Quota100, non è stato convertito in legge. Diamo pertanto un resoconto della disposizione vigente, rimandando alla prossima uscita del giornale le eventuali novità introdotte durante la conversione in legge. In via sperimentale, per il triennio 2019/2021, i lavoratori potranno ottenere la pensione anticipata al compimento del 62° anno, non soggetto agli aumenti legati alla speranza di vita, se hanno almeno 38 anni di contributi. Se i requisiti vengono rispettati entro la fine del 2021, il lavoratore potrà ottenere la pensione anche successivamente. Può avvalersi di Quota100, l'iscritto alla gestione Inps dell'Assicurazione Generale Obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della stessa e l'iscritto alla Gestione separata. Il lavoratore che ha contributi accreditati in due o più delle gestioni pensionistiche sopra riportate e non è già pensionato, può cumulare i diversi periodi non coincidenti, al fine di raggiungere il requisito di 38 anni di contributi. Per l'effettivo pensionamento dovrà però aspettare 3 mesi (finestra mobile). Ad esempio, il lavoratore che li ha maturati dal primo al 31 gen-

naio 2019, potrà andare in pensione dal primo aprile. Il medesimo traguardo di pensionamento riguarda, in deroga alla regola ordinaria, anche chi i requisiti li ha raggiunti entro il 2018. Per i dipendenti pubblici invece, la finestra è di 6 mesi, quindi, il lavoratore che ha raggiunto i requisiti entro il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Decreto, potrà dirsi pensionato solo dal primo agosto; per chi invece li matura dal 30 gennaio, la decorrenza della pensione scatterà trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Il dipendente pubblico che vuol andare in pensione con Quota100, deve dare un preavviso di 6 mesi alla propria Amministrazione. Non si applica la disciplina del collocamento a riposo obbligatorio. Per il comparto scuola, in sede di prima applicazione di Quota100, la domanda di cessazione dal servizio per i dipendenti a tempo indeterminato, con effetto dal primo settembre 2019, doveva essere presentata entro la fine di febbraio. Quota100 non si applica in caso di incentivo all'esodo, al personale militare delle forze armate, alle forze di polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Romolo Esposito

## Pensione anticipata "ordinaria" Deroga a termine per l'adeguamento alla speranza di vita

Il Decreto che ha introdotto Quota100 nel sistema pensionistico italiano, ha disposto anche il blocco dell'adeguamento automatico alla speranza di vita del requisito contributivo per la pensione anticipata. Nel periodo 2019/2026, questa pensione potrà quindi essere richiesta, a prescindere dall'età, alla maturazione di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Il pensionamento effettivo avverrà dopo 3 mesi dalla presen-

tazione della domanda di pensione. In deroga alla regola generale, per chi ha maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Decreto, la pensione decorrerà dal primo aprile. Il personale del comparto scuola a tempo indeterminato, per poter ottenere la pensione anticipata con decorrenza dal 1° settembre, doveva dare le dimissioni entro il 28 febbraio.

Romolo Esposito

## Cumulo contributivo

### Come e quando sommare i contributi per la pensione

La possibilità per i lavoratori di andare in pensione sommando i vari spezzoni contributivi per periodi non coincidenti, accreditati nelle diverse gestioni previdenziali private e/o pubbliche, esiste dal 2013. Successivamente il legislatore ha modificato questo istituto, consentendo anche al libero professionista. Quest'ultimo può ottenere la pensione anticipata/anzianità,

vecchiaia, reversibilità e inabilità, cumulando i contributi accreditati in altre gestioni oltre che alla Cassa professionale, invece di ricongiungerli sostenendo costi elevati. L'importo della pensione viene determinato da ogni singola gestione contributiva, con il metodo di calcolo previsto dal regolamento della gestione. La pensione viene poi erogata dall'Inps con un

unico assegno. Con l'introduzione della pensione Quota100, la pensione anticipata è richiedibile al compimento di 62 anni di età, se il lavoratore ha almeno 38 anni di contributi. Il requisito contributivo in questo caso non può essere rispettato cumulando i periodi contributivi accreditati alle Casse professionali e nel Fondo Clero.

DZ

## Quota 100 e redditi da lavoro

### Incumulabilità inflessibile!

Il Decreto legge con il quale è stata disciplinata la nuova forma di pensionamento conosciuta come Quota100, dispone l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

La produzione di reddito derivante da qualsiasi attività lavorativa, anche se con compensi percepiti all'estero, svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento del requisito per la pensione di vecchiaia, comporta la sospensione della pensione per l'intero anno per il quale si è prodotto il reddito.

Se il requisito pensionistico per Quota100 si è perfezionato cumulando i contributi presenti in più gestioni, per individuare il requisito per la pensione di vecchiaia, si deve fare riferimento a quello della gestione compresa nel cumulo, nella quale si è maturato il relativo requisito contributivo.

E' cumulabile con la pensione solo il reddito di lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5mila/anno lordi. Per lavoro autonomo occasionale si intende quell'attività svolta con lavoro proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Romolo Esposito


## Pensione di Cittadinanza L'integrazione alla pensione

Sulla falsa riga del Reddito di Cittadinanza (vedi speciale a pagina 7), il legislatore ha promosso un'iniziativa socio economica per incrementare le pensioni di importo più basso: la Pensione di Cittadinanza (PdC). E' una misura a favore dei pensionati che vivono sotto la soglia di povertà.

Interessa i nuclei familiari (NF) composti esclusivamente da ultra 67enni. I requisiti sono gli stessi del Reddito di Cittadinanza, fatta salva la soglia massima della componente integrativa del reddito, che per la PdC è € 7.560 e la continuità del beneficio, che per la PdC non si interrompe al rinnovo. Nelle ambizioni del legislatore, la PdC permetterà di superare l'importo della pensione integrata al minimo, le maggiorazioni sociali, ecc..

Nel rispetto dei requisiti, cittadinanza, reddituali, patrimoniali ed Isee, verrà riconosciuta anche al pensionato al quale l'integrazione al trattamento minimo non spetta, ad esempio, a chi ha la pensione calcolata con il sistema contributivo.

GC



## Importo delle pensioni 2019

### Rivalutazione piena non per tutti

Le pensioni pagate dai diversi Enti ed Istituti previdenziali vengono rivalutate a gennaio in base all'andamento del costo della vita stabilito dall'Istat, la "perequazione automatica". Per il 2019 l'Istat ha confermato quanto preventivato ad inizio anno: l'1,1%. L'aumento però interesserà per intero solo le pensioni di importo non superiore a 3 volte il trattamento minimo, ovvero € 1.522,26 lorde/mese. Per le pensioni di importo superiore l'aumento avverrà solo in parte:

- 97% se di importo superiore a € 1.522,26 e fino ad € 2.029,68;
- 77% se di importo compreso tra € 2.029,68 e € 2.537,10;
- 52% se di importo compreso tra € 2.537,10 e € 3.044,52;
- 47% se di importo compreso tra € 3.044,52 e € 4.059,36;
- 45% se di importo compreso tra € 4.059,36 e € 4.566,78;
- 40% se di importo superiore a € 4.566,78.

L'importo delle pensioni minime passa a € 513, le pensioni di invalidità ad € 285,60, l'assegno sociale ad € 458.

Alessandra Faccenna



## Pace contributiva

### Riscatto dei contributi per i più giovani

Per il triennio 2019/2021 i lavoratori che hanno anni scoperti da contributi, possono chiedere di riscattarli all'Istituto previdenziale di riferimento. Per ottenere l'autorizzazione al riscatto, il lavoratore non deve avere contributi accreditati prima del 1996. L'interessato può chiedere di riscattare non più di 5

anni, da versare al massimo in 60 rate mensili, a meno che il periodo non sia determinante per la liquidazione della pensione, nel qual caso, l'onere (€ 5.241,30/anno) deve essere versato in un'unica soluzione. Il riscatto aumenta i contributi per l'interessato ma non avrà alcuna conseguenza sull'importo della fu-

tura pensione. E' prevista la detrazione Irpef del 50% di quanto pagato. La "pace contributiva" riguarda anche gli under 45 (limite in via di revisione) che vogliono riscattare il periodo di laurea, sempre che sia successivo al 1° gennaio 1996.

DZ

## Opzione donna

### Riaperti i termini per il pensionamento anticipato

Le dipendenti che hanno compiuto 58 anni e le autonome che ne hanno compiuti 59 ed hanno almeno 35 anni di contributi versati entro il 2018, possono andare in pensione in anticipo rispetto alle altre, scegliendo il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo. La disposizione non è nuova ed ha permesso a tante donne di andare in anticipo in pensione, non sempre con un importo sensibilmente più basso dell'ordinario. Sono interessate le dipendenti del settore pubblico, privato e dei fondi sostitutivi, nate entro il 31 dicembre 1960 e le autonome nate entro il 31 dicembre 1959, che hanno almeno 35 anni di contributi entro il 2018. Sono escluse le iscritte alla Gestione separata; i contributi accreditati nella medesima Gestione non sono utilizzabili per perfezionare il requisito dei 35 anni. Per il requisito contributivo minimo sono validi tutti i contributi (effettivi, figurativi, da riscatto e ricongiunzione), mentre sono esclusi quelli accreditati per malattia e disoccupazione. Per l'effettivo pensionamento

le interessate devono attendere l'apertura della cosiddetta "finestra mobile", per cui le dipendenti potranno considerarsi "pensionate" dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda, le autonome dopo 18 mesi. Il sistema contributivo per la determinazione della pensione, in genere è penalizzante rispetto a quello retributivo o misto. La penalizzazione è molto variabile, legata all'età anagrafica, alla carriera lavorativa, alla retribuzione ed all'anzianità contributiva. La pensione è una scelta irreversibile, una volta richiesta e magari ottenuta, non si può cambiare. Da questo si comprende quanto sia importante far verificare l'effettiva convenienza da persone competenti prima di effettuare una scelta che condiziona la vita. Gli operatori del Patronato INAC sono in grado di porre all'interessata le diverse possibilità di pensionamento, rappresentando anche gli importi liquidabili, in modo tale che la scelta sia consapevole, senza salti nel buio.

CL

## Disoccupazione agricola

### Spetta anche al titolare di Partita IVA

L'indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato, che hanno almeno 102 contributi giornalieri nel biennio ed almeno 2 anni di anzianità assicurativa. Il lavoratore che oltre ad essere dipendente svolge anche un'attività di lavoro autonomo con partita IVA, anche se agricolo, non per forza decade dal diritto all'indennità. In tale circostanza l'Inps verifica

che il lavoratore non sia iscritto per l'intero anno quale coltivatore diretto, artigiano o commerciante. Se l'iscrizione ha interessato solo una parte dell'anno o se l'attività autonoma non consente l'iscrizione quale coltivatore diretto, artigiano o commerciante per mancanza dei presupposti, primi fra tutti la prevalenza in termini di reddito e di tempo, l'Inps acquisisce il numero di giornate dedicate all'attività di

lavoro autonomo. Se la prevalenza dell'attività è quella di lavoro dipendente, l'Inps individuerà le giornate non indennizzabili. Al fine di velocizzare i termini di verifica dell'Inps e della conseguente erogazione dell'indennità, l'interessato può allegare alla domanda il modello SR171, dichiarando di possedere la partita IVA ed il tipo di attività autonoma esercitata.

CT

## Lavoratori precoci

### In pensione con 41 anni di contributi anche nel 2019

Bloccato per il 2019 l'incremento di 5 mesi per l'aspettativa di vita già previsto per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. L'effettivo pensionamento avverrà però a distanza di 3 mesi dalla data di presentazione della domanda, per effetto della reintroduzione della cosiddetta "finestra mobile" (possibile la sua cancellazione). Sono "lavoratori precoci" coloro che hanno almeno un anno di contributi accreditati prima del compimento del 19° anno di età. In aggiunta a ciò, gli stessi lavoratori devono trovarsi

in una di queste condizioni:

- stato di disoccupazione a seguito di licenziamento e che abbiano concluso da almeno 3 mesi la percezione dell'indennità di disoccupazione;
- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in stato di gravità;
- invalidità riconosciuta almeno pari al 74%;
- svolgono un lavoro tra quelli riconosciuti come gravosi, usuranti o notturni.

CL

## Bonus nido

### Domande al via con aumento

Aumenta di € 500 euro su base annua il bonus nido: € 1.500 complessivi spalmanti su 11 mensilità, erogate dall'Inps, per il pagamento delle rette per la frequenza degli asilo nido pubblici e privati. Il bonus può essere richiesto per supportare presso l'abitazione, interventi in favore di bambini fino a 3 anni di età, affetti da gravi patologie croniche. L'aumento è stabilito dalla legge di Bilancio 2019 e rimarrà tale fino al 2021; dal 2022 non potrà comunque scendere sotto i mille euro/anno. Terminato il budget di spesa stabilito, l'Inps non accetterà più domande. Il bonus non è legato a limiti di reddito ed all'Isee. Viene erogato in 11 mensilità, poco più di €

136/mese per ogni retta mensile pagata e documentata. Chi percepisce il bonus rinuncia alla detraibilità Irpef delle medesime spese, a prescindere dalle mensilità percepite ed al bonus infanzia ma solo per le mensilità coincidenti. Le domande devono essere inviate entro il 31 dicembre tramite i servizi online dell'Inps, oppure tramite il Patronato INAC. In caso di diritto al bonus per più figli, possono essere presentate più domande. Servizi educativi integrativi dell'asilo nido quali ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, ecc, non rientrano nel bonus. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della retta inerente il primo mese di frequenza per

## Pensioni d'oro

### Il taglio alle pensioni di maggior importo

La legge di Bilancio 2019 ha disposto un taglio in percentuale sulle pensioni che superano complessivamente, 100mila euro lordi/anno. Sono interessate le pensioni dei dipendenti, degli autonomi e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e della Gestione separata. Sono escluse le pensioni ed alcune indennità: pensioni determinate con il sistema contributivo, invalidità, reversibilità, quelle erogate in favore alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. La decorrenza del prelievo è da gennaio 2019 a va-

lere per i prossimi 4 anni. Il prelievo viene così applicato:

- 15% per la parte compresa tra €100mila e €130mila;
- 25% per la parte che eccede i €130mila fino a €200mila;
- 30% per la parte che eccede i €200mila fino a €350mila;
- 35% per la parte che eccede €350mila fino a €500mila;
- 40% per la parte che eccede €500mila.

L'importo complessivo delle pensioni non potrà comunque scendere sotto i 100mila euro/anno.

Alessandra Faccenna

## Indennizzo per cessazione attività commerciale

### L'accompagnamento alla pensione dei commercianti

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto a regime, quale sistema di accompagnamento alla pensione, l'indennizzo per i commercianti che cessano l'attività. Gli interessati, se uomini, devono avere almeno 62 anni di età, mentre per le donne sono sufficienti 57 anni, ed almeno 5 anni di contributi accreditati nella gestione commercianti. Per

poter richiedere l'indennizzo, pari a € 513 per 13 mensilità, l'interessato deve riconsegnare la licenza al Comune e cancellare l'impresa dal Registro delle imprese. Per sostenere questo sistema il legislatore ha reso definitiva l'aliquota aggiuntiva dello 0,9% sui contributi Inps dovuti dai commercianti in attività.

CT

## Assicurazione Inail

### Aumentano contributi ed indennità per i lavoratori domestici

Le persone tra i 18 e i 67 anni che si occupano principalmente della cura della casa e della famiglia, sono soggette al pagamento dell'assicurazione Inail contro gli infortuni domestici. La quota è annuale da quest'anno passa da € 13 a € 24. Ridotta la percentuale di inabilità permanente che dà diritto alla rendita mensile, dal 27 al 16%; in caso di infortunio con inabilità compresa tra il 6 ed il 15%, verrà erogato un risarcimento una tantum di € 300. Sono esclusi dal pagamento dell'assicurazione:

- i soggetti già iscritti a forme di previdenza obbligatoria;
- chi ha un reddito personale lordo non superiore a € 4.648,11/anno;
- il nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 9.296,22/anno;
- i lavoratori impegnati in attività socialmente utili;
- i titolari di borsa di studio;
- gli iscritti a corsi di formazione o a tirocinio;
- i lavoratori part time;
- i religiosi.

L'omessa iscrizione Inail ed il mancato versamento potranno essere sanzionati in misura non superiore all'importo annuale del premio dovuto.

Alessandra Faccenna

CT



## Caro lettore,

negli articoli che seguono troverai tutte le possibili agevolazioni inerenti la riduzione delle somme accertate dalla Pubblica amministrazione ed iscritte a ruolo presso l'Agente della riscossione. Raccomandiamo la massima prudenza ed un'attenta valutazione della reale convenienza, soprattutto se quanto contestato riguarda i contributi previdenziali. Talvolta il pagamento agevolato degli stessi ha quale conseguenza una riduzione se non l'eliminazione dei periodi contributivi. In sintesi,

a fronte di un ridotto pagamento di quanto è stato iscritto a ruolo, i contributi accreditati per il periodo interessato si riducono proporzionalmente ed in taluni casi, si annullano. Prima di aderire a queste agevolazioni, rivolgiti ai nostri uffici per una consulenza gratuita degli effetti correlati, non fermati alla convenienza economica immediata.

CT

### STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO

Non è previsto alcun adempimento da parte del contribuente che ha debiti annullabili in base a quanto disposto dal Decreto fiscale di accompagnamento alla legge di Bilancio 2019. La disposizione in commento prevede che i debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, di importo fino mille euro, siano automaticamente annullati. Sono interessa-

ti i debiti di qualsiasi natura, non solo tributi ed imposte ma anche multe, contributi ecc. Il limite di mille euro si compone del capitale, sanzioni ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo, come determinato al 24 ottobre 2018, in relazione al singolo "carico", non all'importo complessivo della cartella. Se quest'ultima contiene più carichi autonomi (ad esempio,

tributi e contributi), il limite di importo come sopra determinato è riferito al singolo carico. L'annullamento interviene anche in caso di rateizzazioni in corso: se al 24 ottobre 2018 il debito residuo è divenuto inferiore a limite di mille euro, il contribuente può fare a meno di versare le successive rate. I versamenti effettuati entro il 24 ottobre, anche nel caso in cui

il debito fosse già stato inferiore alla soglia di mille euro, non verranno rimborsati. Se i versamenti sono stati effettuati successivamente alla suddetta data e riguardano debiti inferiori a mille euro verranno imputati ad altri debiti pendenti anche se oggetto di rateizzazioni o rimborsati al contribuente.

MB

## ROTTAMAZIONE-TER 2019

PRIMA SCADENZA IL 30 APRILE

I debiti affidati all'Agente per la riscossione nel periodo 2000/2017, possono essere "rottamati" versando in forma agevolata l'importo dovuto al netto di sanzioni ed interessi di mora. Se si tratta di multe stradali non devono essere pagati gli interessi di mora e le maggiorazioni previste. Con un recente provvedimento legislativo la rottamazione viene concessa anche a chi non ha versato le rate delle precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, ad esclusione dei soggetti che hanno aderito alla precedente rottamazione e che sono in pari con il versamento delle rate. Per questi ultimi infatti, l'adesione avviene d'ufficio e beneficeranno di un allungamento dei termini di pagamento del debito residuo in 10 rate e che verrà loro comunicato entro il 30 giugno. A differenza dei contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni, per i quali il debito viene spalmato in 18 rate, chi ha aderito alla rottamazione bis e non ha effettuato il pagamento di quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018, potrà richiedere al massimo 10 rate, con sca-

denza 31 luglio e 30 novembre 2019 ed entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021. Se viene scelto il versamento in unica soluzione, questo deve essere effettuato entro il 31 luglio di quest'anno. La domanda deve essere inviata in modalità telematica, collegandosi al portale [ww.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://ww.agenziaentrateriscossione.gov.it) ed utilizzando il servizio "Fai D.A. te". Non occorrono credenziali di accesso specifiche, è sufficiente accedere con Spid o con le credenziali Inps o *fisconline* ed allegare il documento di identità. Per prima cosa l'interessato deve richiedere via email dalla procedura "Fai D.A. te" l'elenco delle cartelle e/o avvisi di pagamento rottamabili e l'importo dovuto per la rottamazione. Una volta ottenuto il riepilogo della propria situazione debitoria, deve compilare il modello DA-2018, che rappresenta la vera domanda di accesso alla rottamazione. Nella domanda, oltre ai consueti dati anagrafici, l'interessato deve riportare i riferimenti delle cartelle e/o degli avvisi che vuol definire e scegliere la modalità di pagamento, se in unica soluzione o rateizzata. Allegata

copie del documento di identità e della dichiarazione attestante la qualifica del richiedente, verificato il riepilogo dei dati, la domanda può essere inoltrata all'Agenzia delle entrate-Riscossione. La stessa Agenzia invierà una mail utilizzando l'indirizzo indicato nella domanda, riportante un link di conferma, che deve essere "visitato" nelle successive 72 ore dall'invio della domanda stessa. Successivamente al contribuente verrà inviata una seconda mail, con la quale verrà comunicato l'inizio dell'iter amministrativo. In alternativa alla procedura online sopra descritta, l'interessato può compilare il modello cartaceo DA-2018 e trasmetterlo per PEC alla Direzione regionale delle entrate indicata sul modello stesso, oppure, lo può presentare ad uno sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego della domanda. Nella prima ipotesi, la comunicazione riporterà l'ammontare complessivo delle somme dovute, le scadenze ed i bollettini per il pagamento.

## Dichiarazioni dei redditi

### Redditi e rendite esenti

Non tutti i redditi e le rendite percepite dai contribuenti devono essere indicate in dichiarazione dei redditi. Tra queste rientrano:

- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, militari volontari, a condizione che la menomazione che ha prodotto la pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (legge 544/88);
- l'indennità di mobilità di per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani invalidi ed ai coniugi di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere per atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o

della criminalità organizzata;

- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca, dall'Enea e dall'ASI.
- le borse di studio corrisposte dalle regioni agli studenti universitari;
- le borse di studio del programma "Socrates" e le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, se l'importo complessivo annuo non è superiore a € 7.746,85;
- le borse di studio per la frequenza delle università di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi;
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità della Fondazione Articolo 34;
- le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per l'intera durata del programma «Erasmus +»;
- le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, e le rendite aventi analogia natura corrisposte da organismi non residenti. Se ad erogarla è un Ente previdenziale estero, a titolo di risarcimento per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa, il contribuente dovrà produrre almeno una volta ad uno specifico ufficio dell'Agenzia delle Entrate, un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura della somma percepita.

MB

### LE SCADENZE DELLA ROTTAMAZIONE TER PER CHI NON HA MAI ADERITO

30 aprile 2019	Presentazione del modello "DA-2018"
30 giugno 2019	Comunicazione delle somme da versare da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
31 luglio 2019	1° Rata pari al 10% del totale da versare
30 novembre 2019	2° Rata pari al 10% del totale da versare
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre di ciascun anno 2020/2023	Scadenza delle 16 rate successive di pari importo

CT

## LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2019

Con la pubblicazione del modello e delle istruzioni del 730/2019, è ufficialmente aperta la campagna reddituale 2019 per dichiarare i redditi percepiti dai contribuenti nel 2018. Queste le principali novità:

a) **deduzione delle erogazioni liberali versate a favore di Onlus, Associazione di Promozione Sociale e Associazione di Volontariato:** i versamenti di denaro o in natura effettuati a titolo di liberalità in favore degli enti del "Terzo settore" non commerciali, sono oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha effettuato il versamento nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se l'importo del versamento è superiore all'importo del reddito complessivo dichiarato in DR, diminuito di tutte le deduzioni già

spettanti, l'eccedenza può essere riportata in deduzione nei 4 anni successivi e fino a concorrenza del suo ammontare.

- Spese per trasporto pubblico:** detraibilità del 19% delle spese sostenute per l'abbonamento ai trasporti pubblici per un importo non superiore a € 250.
- Assicurazione contro eventi calamitosi:** detraibilità del 19% delle spese sostenute per le polizze stipulate dal 2018 e relative ad unità immobiliari ad uso abitativo.
- Spese sostenute in favore di persone con DSA:** detraibili al 19% le spese sostenute in favore di persone con Diagnosi di disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

- Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, Associazione di Promozione Sociale:** detraibile il 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle APS, per un importo complessivo nell'anno non superiore a 30mila euro. La percentuale di detraibilità è elevata al 35% se le erogazioni vengono effettuate in favore di Organizzazioni di Volontariato.
- Contributi associativi alle società di mutuo soccorso:** aumenta a € 1.300 il limite di detrazione dei contributi associativi versati alle Società di Mutuo Soccorso.
- Bonus verde:** detraibili dall'Irpef nella misura del 36% e nel limite di 5mila euro ad unità abitativa, le spese sostenute per la

sistemazione a verde delle unità immobiliari e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

- Risparmio energetico:** previste nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65%, 80%, 85%.ATTENZIONE: per taluni interventi (vedi Diritti Sociali 4/2018) dal 21 novembre 2018 deve essere inviata una specifica comunicazione all'ENEA.
- R.I.T.A.:** il contribuente che ha percepito nel 2018 la Rendita temporanea anticipata (forma di accompagnamento alla pensione),

ha la possibilità di assoggettarla a tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore, allo scopo di recuperare oneri detraibili o deducibili altrimenti persi.

- Premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici:** si applicano le stesse disposizioni stabilite per i dipendenti privati, riguardo alla deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.

MB



## Pensione privilegiata tabellare L'Irpef non si applica

Esenti da Irpef gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata ad un militare in congedo. Con la risposta ad un interpellato, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, sono im-

ponibili Irpef. L'assegno di superinvalidità, l'indennità di accompagnamento e l'indennità mensile per particolari cure fisioterapiche, quali gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, invece, sono esenti da Irpef. **MB**

### PAGE FISCALI

#### AL VIA LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Il modello da utilizzare per richiedere la definizione agevolata delle controversie tributarie è stato finalmente pubblicato ed insieme a questo sono stati resi noti dall'Agenzia delle entrate, i codici tributo necessari per effettuare il versamento agevolato. La definizione agevolata delle controversie tributarie, meglio conosciuta come "pace fiscale", è stata introdotta dal Decreto legge di accompagnamento alla legge di Bilancio. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 in modalità telematica, direttamente dal contribuente utilizzando le credenziali *fnsconline* o tramite un intermediario, oppure in formato cartaceo da presentare ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate. La pace fiscale consente la definizione agevolata delle liti instaurate con l'Agenzia delle entrate in ogni sua articolazione, per i ricorsi notificati alla controparte entro il 24 ottobre 2018. A seconda del grado di giudizio e dell'esito del contenzioso, il contribuente può arrivare ad una riduzione del 95% di quanto contestato, al netto di sanzioni, interessi e spese accessorie:

- a) in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 ma non ancora depositato o trasmesso alla Commissione Tributaria Provinciale, è dovuto il 100% dell'importo contestato.
- b) è dovuto il 90% del valore della lite tributaria, in caso di ricorso pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale, già depositato o trasmesso alla stessa Commissione alla data del 24 ottobre 2018;
- c) dovuto il 40% del valore della lite tributaria in caso di vittoria del contribuente presso al Commissio-

ne provinciale;

d) 15% del valore della lite in caso di vittoria del contribuente di fronte alla Commissione Regionale;

e) è dovuto il 5% del valore della lite, per le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, se il contribuente ha vinto entrambi i due gradi di giudizio precedenti alla discussione presso la Suprema Corte di Cassazione.

E' ammesso il pagamento rateale in 20 rate trimestrali della durata massima di 5 anni, di cui la prima scade il 31 maggio 2019. I termini del processo tributario si interrompono fino al 10 giugno 2019 con istanza del contribuente al Giudice della Commissione, al quale deve comunicare l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata. La sospensione verrà prorogata al 31 dicembre 2019 se il contribuente presenta al Giudice della medesima Commissione, la domanda di definizione agevolata presentata all'Agenzia delle entrate e la ricevuta del pagamento effettuato in unica soluzione o per la prima rata. L'Agenzia deve comunicare al contribuente l'eventuale diniego della domanda entro il 31 ottobre 2019. **CT**



### Sei un pensionato o percepisci un'indennità per invalidità civile???

#### ATTENZIONE!!!

#### La presentazione del RED e/o della Dichiarazioni di responsabilità

#### SCADE IL 31 MARZO

Nel mese di gennaio l'Inps invierà agli interessati che non hanno presentato nel 2018 il RED ed eventualmente il modello INVCIV per i titolari di invalidità civile che hanno/non hanno prestato attività lavorativa per la necessaria Dichiarazione di responsabilità.

## Canoni di locazione non percepiti

### Credito d'imposta condizionato all'accertamento

Nelle prossima dichiarazione inerente i redditi percepiti nel 2018, il contribuente può usufruire del credito per i canoni di locazione non percepiti, a condizione che vi sia stato l'accertamento nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Il credito d'imposta è pari all'ammontare delle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. Per determinare l'importo è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando quindi la dichiarazione dei redditi di ogni anno per

il quale, stando all'accertamento giurisdizionale di cui sopra, il proprietario dell'immobile abitativo ha pagato imposte sui canoni di locazione non percepiti. Il contribuente dovrà avere cura di riliquidare le dichiarazioni tenendo conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate. L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta, obbliga il contribuente a dichiararli e ad assoggettarli a tassazione separata, sempre

che non opti per la tassazione ordinaria. Questo obbligo ed il meccanismo di tassazione, interessa anche i contratti di locazione per i quali il contribuente ha applicato la cedolare secca. Il termine prescrizione è decennale. Il credito può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale. In alternativa all'indicazione in DR del credito d'imposta, il contribuente può richiedere il rimborso presentando una motivata istanza all'Agenzia delle entrate. **CT**



## Saldo e stralcio dei debiti erariali

### L'importo legato alla difficoltà economica del debitore

Le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, possono richiedere il saldo e stralcio dei debiti erariali versando una percentuale del debito, variabile in funzione della difficoltà economica comprovata dall'Isee. Possono beneficiarne anche le persone che hanno aderito alla definizione agevolata prevista nel 2017, meglio conosciuta come "rottamazione bis". Lo stralcio, previo pagamento agevolato, interessa i debiti affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000/2017 a titolo di Irpef, Irap, IVA e contributi previdenziali (faccia attenzione per chi deve andare in pensione a breve!), dovuti ad enti, istituti e casse professionali, a condizione che non siano conseguenti ad un accertamento. La sanatoria non riguarda solo gli interessi e le sanzioni ma riduce anche l'imposta od il contributo previdenziale in relazione alla difficoltà economica del richiedente. La norma individua tale situazione quando l'Isee del nucleo familiare a cui appartiene il debitore non supera 20mila euro. Per ottenere lo stralcio del debito, l'interessato deve versare per imposte e/o contributi ed interessi, con esclusione delle sanzioni o somme aggiuntive e degli interessi di mora:

- il 16 % di quanto dovuto se ha un Isee fino a € 8.500,00;
- il 20 % se ha un Isee compresa tra € 8.500,01 e € 12.500,00;
- il 35 % se ha un Isee compresa tra € 12.500,01 e € 20mila

Sono comunque dovute per intero, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Per ottenere lo stralcio, l'interessato deve presentare una specifica istanza entro il 30 aprile 2019, corredata dalla certificazione Isee. Entro

il 31 ottobre l'Agente recapiterà la comunicazione delle somme dovute ed i termini di versamento. E' ammesso il pagamento rateale nella misura massima di 5 rate, il cui importo è variabile in percentuale sul dovuto. Dal primo dicembre 2019 sulle somme rateizzate viene applicato il 2% a titolo di interesse. Il margine di ritardo nei termini di pagamento per mantenere il beneficio, è di 5 giorni, oltre i quali il contribuente decade dall'agevolazione.



Pagamento rateale saldo e stralcio		
Rata	% sul dovuto	Scadenza
1° rata	35%	30 novembre 2019
2° rata	20%	31 marzo 2020
3° rata	15%	31 luglio 2020
4° rata	15%	31 marzo 2021
5° rata	15%	31 luglio 2021

## Quota 100

### Al via anche per i dipendenti pubblici

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite da Inps e alla Gestione separata, possono andare in pensione con "Quota100", se nel periodo 2019/2021 hanno almeno 62 anni di età e 38 di contributi. Il requisito anagrafico non subisce gli adeguamenti all'aspettativa di vita. I 38 anni di contributi devono essere composti da almeno 35 anni di contributi effettivi, al netto dei contributi figurativi per disoccupazione e malattia. Oltre ai lavoratori iscritti all'Inps, ex Inpdap, ex Ipost e Ferrovie, anche i dipendenti pubblici iscritti alla Cpdel e alla Cassa Stato possono andare in pensione con Quota100. Sono escluse le Forze armate, le forze di Polizia, Vigili del fuoco, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Il diritto alla pensione maturato entro il 2021 può essere esercitato anche successivamente. Per raggiungere i 38 anni di contributi possono essere cumulati gratuitamente i periodi non coincidenti, accreditati nelle varie gestioni,

con esclusione di quelli presso il Fondo Clero ed Inpgi; il lavoratore non deve essere pensionato in una delle gestioni interessate dal cumulo. La decorrenza della pensione dipende dalla natura del datore di lavoro: se il lavoratore è dipendente della Pubblica amm.ne di cui al Dlgs 165/2001 (comuni, province, Asl, comunità montane, Camera di commercio, regioni, ecc.) ed i requisiti di Quota100 vengono rispettati entro il 29 gennaio 2019, la pensione decorre dal 1° agosto. E' dovuto un preavviso di 6 mesi all'Amm.ne di appartenenza. Se i requisiti vengono rispettati dal 30 gennaio 2019, la pensione decorrerà dal primo giorno successivo all'apertura della finestra mobile di 6 mesi. La Pubblica amm.ne non può collocare forzatamente a riposo il personale che ha raggiunto i requisiti di Quota100. Quota100 è incumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, tranne che per i redditi da attività autonoma occasionale (€ 5mila lordi/anno). SR

## Esposizione all'amianto

### Riconoscimento della pensione di inabilità

Riproposta anche per il 2019 la concessione della pensione d'inabilità al lavoratore ammalato con patologie asbesto correlate di origine professionale o per causa di servizio. L'interessato che ha ottenuto la certificazione sanitaria rilasciata dall'Inail o dalla Commissione per l'accertamento della causa di servizio, deve inviare all'Inps la richiesta di verifica delle condizioni entro il 31 marzo 2019. Solo successivamente può presentare

la domanda di pensione. L'inabilità per l'esposizione all'amianto è una "pensione speciale", poiché è richiesto esclusivamente il possesso di almeno 5 anni di contributi nell'arco della vita lavorativa. Rispetto alla normale pensione di inabilità, non è necessaria "l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" e la presenza di 3 anni di contributi negli ultimi 5 antecedenti alla domanda. Per ottenere la

pensione l'interessato deve inviare due domande: una per il riconoscimento dei requisiti sanitari ed una per la pensione. Alla data di presentazione di quest'ultima, l'interessato deve possedere il certificato attestante l'inabilità correlata all'esposizione all'amianto, mentre il requisito contributivo può essere maturato entro l'anno di decorrenza della pensione. Lucia Ciccaglione

## Trattamento di Fine Servizio

### Se aspetti ad incassarlo, paghi meno imposte!

Se l'ex dipendente della Pubblica amministrazione aspetta ad incassare il Trattamento di Fine Servizio, beneficerà di una riduzione del prelievo fiscale. Il "Decreto Quota100", dispone una riduzione a crescere sull'aliquota Irpef da applicare sul TFS, di:

- 1,5 punti percentuale per il TFS corrisposto dopo 12 mesi dalla cessazione;
- 3 punti percentuale se corrisposto dopo 24 mesi;
- 4,5 punti percentuale se corrisposto dopo 36 mesi;

- 6 punti percentuale se corrisposto dopo 48 mesi;
- 7,5 punti percentuale se il TFS viene corrisposto oltre 60 mesi dalla cessazione del servizio.

Le riduzioni di cui sopra non si applicano se l'imponibile del TFS è superiore a € 50mila. Per il TFS che sarà corrisposto dopo il 2019 per importi fino a € 80mila, è prevista un'ulteriore riduzione di 1,66 punti percentuali. La disposizione si applica a tutte le cessazioni dal lavoro dipendente nella PA formalizzate successivamente al 2018. SR

## Prescrizione contributi

### Finalmente è arrivata la proroga

Prorogato al 1° gennaio 2020 il termine per la verifica della prescrizione dei contributi previdenziali dei dipendenti pubblici. L'Inps ha esteso al pubblico impiego quanto già previsto per i dipendenti del settore privato. In realtà, come già chiarito anche in queste pagine nei precedenti numeri, il termine non riguardava e non riguarda il lavoratore ma le PA di cui è dipendente. Anche se i periodi contributivi risultassero prescritti,

il lavoratore non avrà nulla da temere, è infatti il datore di lavoro a dover regolarizzare la posizione assicurativa. L'unica eccezione riguarda l'insegnante delle scuole infantili ed elementari pubbliche e private iscritto alla cassa CPI. In questo caso infatti, se l'Amministrazione non provvede, per avere accreditati i periodi "scomparsi", l'onere economico dovrà essere sostenuto dal lavoratore. Lucia Ciccaglione

## Forze Armate e Carabinieri

### Il riscatto contributivo

Con una circolare l'Inps interviene per chiarire che i periodi di servizio prestati possono essere riscattati in aumento ai fini pensionistici. Per periodo prestatosi bisogna intendere il servizio computabile ai fini del trattamento di pensione, compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso. La possibilità è concessa a prescindere dal fatto che sia stata percepita o meno l'indennità di impiego operativo. Il riscatto, fino a un massimo di 5 anni, è a carico dell'interessato nella misura del 27%. Gli ex militari ora impiegati civili non possono avvalersi del riscatto, avendo acquisito un diverso status. Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dalla data del decesso del militare. La domanda di riscatto deve essere inviata telematicamente. L'onere può essere

versato in unica soluzione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure in rate in numero non superiore a quello dei mesi riscattati e senza maggiorazione di interessi. CT



## Lavoratori esposti all'amianto

### Deroghe anche per i dipendenti pubblici ed expost

Si amplia la platea dei lavoratori ai quali si applicano i benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto durante la vita lavorativa. E' oggi interessato anche il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro durante il quale è stato esposto all'amianto e si è impegnato in un'attività previdenzialmente gestita da enti diversi dall'Inps, compreso anche il dipendente pubblico. La deroga ai termini pensionistici è

fruibile a condizione che non abbia maturato il diritto alla pensione nel periodo 2015/2016. E' interessato anche il lavoratore assicurato presso l'ex-Ipost, che ha richiesto ed ottenuto la ricongiunzione contributiva, a condizione che sia iscritto a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria Inps. Lucia Ciccaglione

## Quota 100 nel comparto scuola

Quota 100 si applica anche al personale del comparto scuola. Le norme ordinarie per il comparto rimangono invariate, per cui l'effettivo pensionamento di docenti e personale ATA è il 1° settembre; per il personale delle università, accademie e conservatori è il 1° novembre. L'interessato deve preventivamente comunicare al Miur, tramite la procedura informatica Polis, l'intenzione di pensionarsi con l'inizio dell'anno scolastico o accademico. Il termine di comunicazione viene fissato annualmente dal Ministero, per il 2019 era il 12 dicembre 2018. Dato che il Decreto Quota100

è stato pubblicato successivamente al predetto termine, il Miur ha riaperto i termini di comunicazione dal 4 al 28 febbraio. La decorrenza 1° settembre interessa anche il lavoratore del comparto scuola che raggiunge i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre del medesimo anno. Il portale Polis è stato riaperto anche per consentire la suddetta comunicazione al lavoratore che può andare in pensione nel 2019, rispettando i requisiti della pensione anticipata "ordinaria": a prescindere dall'età, con 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne. SR

## Pubblici dipendenti e Quota 100

### Anticipi la pensione?

### La buonuscita la incassi più tardi!

Il dipendente del pubblico impiego che intende andare in pensione con Quota100 non potrà ottenere il Trattamento di Fine Servizio in tempi brevi. Le norme attualmente in vigore dispongono che il TFS, meglio conosciuto come "buonuscita", deve essere erogato dopo 24 mesi e 90 giorni dalla pensione se si tratta di pensione anticipata, 12 mesi e 90 giorni se pensione di vecchiaia, 105 giorni se pensione di inabilità o di reversibilità. Una disposizione contenuta nel Decreto che ha introdotto Quota100, sposta il termine per il pensionato Quota100: il TFS verrà erogato nella data in cui l'ex lavoratore raggiunge il requisito anagrafico della

pensione di vecchiaia, 67 anni, o al momento in cui lo stesso pensionato avrebbe raggiunto il requisito di anzianità contributiva previsto per la pensione anticipata "ordinaria". L'interessato potrà richiedere un'anticipazione per un importo massimo e fino a concorrenza di quanto spettante, di € 30mila (attualmente in discussione), tramite un finanziamento da richiedere a banche o intermediari convenzionati con il Ministero dell'Economia. Il rimborso dell'anticipazione avverrà tramite l'Inps, con trattenute sulla pensione. Il tasso di interesse applicato sarà in misura fissa per l'intera durata del prestito. SR

## Massimale contributivo

### Escludibile per i dipendenti pubblici

Il dipendente della Pubblica amministrazione che presta servizio in settori dove non esistono forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che ha iniziato a versare i contributi dal 1996, può chiedere l'esclusione dal massimale annuo della base contributiva e pensionabile. La richiesta deve essere effettuata entro 6 mesi dal 29 gennaio, data di entrata in vigore del Decreto legge 4/2019. Può essere presentata anche entro 6 mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale contributivo. L'opportunità offerta dalla nuova disposizione

cerca di favorire il lavoratore che è interessato dal sistema contributivo per la determinazione dell'importo della pensione. Per le retribuzioni superiori al massimale contributivo infatti, il sistema contributivo determina una riduzione dell'importo della pensione. Per informazioni l'interessato può rivolgersi al Patronato INAC, gli indirizzi sono a pagina 8. SR





## Reddito di cittadinanza

### Che cos'è, a chi spetta, come richiederlo

Decolla ad aprile uno dei provvedimenti più pubblicizzati e discussi degli ultimi mesi: il Reddito di cittadinanza. La richiesta potrà essere presentata dal 6 marzo. Al momento di andare in stampa il Decreto non è convertito in legge, per cui durante l'iter parlamentare potranno essere apportate modifiche, di cui daremo conto in seguito (fatta salva qualche anticipazione che riportiamo in questa pagina). Il Reddito di Cittadinanza (RdC), è una misura di reinserimento lavorativo che passa da una transitoria integrazione del reddito familiare. Può essere richiesto online, presso le Poste ed i CAF. L'obiettivo nobile di tale provvedimento è quello di favorire l'incontro tra domanda-offerta di lavoro, contrastando al contempo la povertà e le disuguaglianze socio economiche. Il RdC ha una durata di 18 mesi, prorogabili con pausa di un mese, per altri 18 mesi. Il nucleo familiare (NF) è quello definito ai fini ISEE. Per ottenerlo, il NF deve rispettare alcuni requisiti fin dalla richiesta e per l'intera durata del beneficio:

**a) Cittadinanza, residenza e soggiorno:** il componente il NF richiedente deve essere:

**a.1)** cittadino italiano od UE, ovvero suo familiare con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

**a.2)** residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per l'intera durata del beneficio, in modo continuativo;

**b) Requisiti reddituali e patrimoniali:** il NF deve possedere:

**b.1)** valore ISEE inferiore a € 9.360;

**b.2)** patrimonio immobiliare ISEE non superiore a € 30mila, con esclusione della casa di abitazione;

**b.3)** patrimonio mobiliare ISEE, fino a € 6mila, aumentato di € 2mila per ogni componente il NF successivo al primo, fino a € 10mila complessivi, aumentato di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. Se presente nel NF componente con disabilità ISEE, il massimale raggiunto beneficia di un ulteriore aumento di € 5mila per ogni componente NF con disabilità.

**b.4)** reddito familiare fino a € 6mila, moltiplicato per (parametro della scala di equivalenza): 1 per il primo componente del NF, aumentato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minorenni, fino al limite massimo di 2,1.

Soglia per tutti a € 9.360 se il NF risiede in affitto.

**c) Godimento beni durevoli:**

**c.1)** i componenti il NF non devono essere intestatari a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni precedenti,

esclusi i veicoli per cui spetta la detrazione per i disabili;

**c.2)** i componenti del NF non devono essere intestatari o avere la piena disponibilità a qualunque titolo di navi ed imbarcazioni da diporto.

**Esclusioni.** Non hanno diritto al RdC i NF che hanno componenti disoccupati per dimissioni nei 12 mesi successivi alle dimissioni, salvo giusta causa. Alla consegna della Carta RdC ci penserà Poste dopo il 5° giorno del mese. Fatte le verifiche e presentata se del caso la domanda, il beneficiario ed i componenti maggiorenni non già occupati del NF, dovranno recarsi al Centro per l'impiego ed offrire l'immediata disponibilità al lavoro. A questo primo incontro ne seguirà un secondo, durante il quale chi dei componenti il nucleo è in grado di lavorare, dovrà sottoscrivere il Patto di lavoro ed offrire la disponibilità al Comune di almeno 8 ore settimanali da prestare per lavori di utilità collettiva. Durante l'erogazione del RdC, il Centro per l'impiego cercherà un lavoro "congruo" per i beneficiari. Si intende congrua una offerta di lavoro che

**a) Primi 12 mesi:** 1) prima offerta: entro 100Km dalla residenza o comunque raggiungibile in 100minuti con trasporti pubblici;

a.2) seconda offerta: 250km;

a.3) terza offerta: intero territorio nazionale se nel NF non sono presenti disabili, altrimenti 250km

**b) Dopo 12 mesi dalla fruizione del beneficio:**

b.1) prima e seconda offerta: 250Km

b.2) terza offerta: intero territorio nazionale se nel NF non sono presenti disabili, altrimenti 250km.

**c) In caso di rinnovo del beneficio:**

c.1) prima/terza offerta: intero territorio nazionale se nel NF non sono presenti disabili, altrimenti 250km

GC



## Anticipazioni

Di seguito riportiamo alcune anticipazioni delle modifiche al testo di legge, deliberate dalla Commissione Lavoro del Senato, che verranno inserite nella legge di conversione del Decreto. NF=nucleo familiare.

1) **Proposta di lavoro:** i beneficiari del RdC dovranno accettare il lavoro proposto dal Centro per l'Impiego solo se la retribuzione supera del 10% la misura massima del beneficio fruibile dal singolo individuo, comprensiva della componente ad integrazione del reddito per locazione. Si desume quindi, che la retribuzione offerta dovrà raggiungere almeno € 858, ovvero, € 780 più il 10% (€78). Se nel NF vi sono minori, i limiti di distanza per le proposte di lavoro sono uguali ai NF in cui sono presenti disabili. Per tutte le offerte, la congrua distanza non deve essere superiore a 100 Km,

oppure 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per i primi 24 mesi la terza offerta è congrua se la distanza non supera 250 Km.

2) **Immigrati:** per attestare la composizione del NF, il patrimonio ed i redditi, dovranno produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero. La certificazione deve essere prodotta in italiano e legalizzata dall'autorità consolare italiana al fine di attestarne la conformità con l'originale. Esclusi i rifugiati politici.

3) **Esclusioni:** sono escluse le persone che si sono licenziate nei 12 mesi precedenti la domanda. Solo per la determinazione del reddito del NF di cui fa parte chi ha presentato le dimissioni volontarie, il parametro della scala di equivalenza complessivo verrà ridotto dello 0,4. Niente RdC a

chi è stato giudiziariamente condannato in via definitiva, con revoca retroattiva e restituzione di quanto percepito. Il beneficio non può essere richiesto nuovamente prima di 10 anni dalla condanna.

4) **Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:** durante la fornitura delle ore ai comuni (minimo otto a settimana), gli oneri Inail e per la responsabilità civile sono a carico delle risorse finanziarie relative al RdC.

5) **Modalità di richiesta:** la Pensione di Cittadinanza può essere richiesta presso i Patronati.

6) **Decadenza dal RdC:** se uno dei membri del NF viene trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa.

GC

## Reddito di Cittadinanza



### Gli importi

Contrariamente a quanto si pensa (e viene affermato in TV!), solo in alcuni casi l'importo del RdC sarà di €780. Tra l'altro poi, qualora le somme stanziate non dovessero essere sufficienti, gli importi previsti verranno ridotti. Il RdC si compone di due parti:

**a) una componente integrativa del reddito familiare,** con limite di € 500/mese, per il valore della scala di equivalenza: 1 per il primo componente del nucleo familiare, aumentato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni minorenni, fino al complessivo 2,1. Per la Pensione di Cittadinanza la soglia è di € 7.560;

**b) una componente integrativa per i nuclei familiari con residenza in affitto,** pari al canone annuo, con limite massimo di € 280/mese; per la Pensione di Cittadinanza (PdC), € 150/mese. Se il nucleo familiare è residente in abitazione di proprietà acquistata o costruita con mutuo, la componente è pari alla rata del mutuo, con limite di € 150/mese. Il RdC è esente Irpef, può raggiungere € 780/mese, moltiplicato per

il valore della scala di equivalenza, ridotta del reddito familiare e non può essere inferiore a € 480/anno. Decorre dal mese successivo a quello di richiesta ed è pari a un dodicesimo dell'importo annuale spettante. La durata è di 18 mesi rinnovabile per altri 18 mesi, con un mese di sospensione tra l'uno e l'altro periodo. Il RdC deve essere utilizzato per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità e consente il prelievo di contanti fino a € 100, moltiplicato per i valori della scala di equivalenza del NF: 1; 0,2; 0,4. L'importo accreditato nel mese deve essere completamente speso, pena il taglio del 20% di quanto spettante per il mese successivo. E' prevista la decurtazione degli importi complessivamente non spesi o prelevati nei 6 mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. Se il RdC è integrato per abitazione in affitto o gravata da mutuo, consente un bonifico di pari importo in favore del locatore o della banca che ha concesso il mutuo. Sono previsti controlli per verificare la natura dei beni e servizi acquistati. I titolari di RdC beneficiano delle agevolazioni per le tariffe elettriche e gas. GC

### E nel rispetto dei requisiti... qualche esempio!

Si intendono componenti il Nucleo Familiare. Le cifre sono riferite al mese.

1. **Unico componente:** può arrivare a prendere fino a €780 se vive in affitto (€ 500 per integrazione del reddito e € 280 per integrazione affitto), oppure fino a € 650 se paga il mutuo (€ 500 per integrazione del reddito e € 150 per partecipare al mutuo);

2. **Un solo genitore con figlio minorenni:** il coefficiente della scala di equivalenza è 1,2 (1 per il genitore più 0,2 per il figlio). L'integrazione del reddito può arrivare a € 600 (€ 500x1,2). Come per il punto 2 se vivono in affitto o in casa gravata da mutuo.

3. **Un genitore con figlio maggiorenne o coppia di maggiorenni:** il coefficiente della scala di equivalenza è pari a 1,4 (1 per il genitore/maggiorenne e 0,4 per il figlio/altro maggiorenne). L'integrazione del reddito può arrivare a € 700. Come per il punto precedente se vivono in affitto o in casa gravata da mutuo.

4. **Entrambi i genitori con due figli minorenni:** il coefficiente

della scala di equivalenza da applicare è 1,8 (1 per un genitore, 0,4 per l'altro genitore e 0,2 per ciascuno dei figli minorenni). L'integrazione del reddito può arrivare a € 900. Come per il punto 2 se vivono in affitto o in casa gravata da mutuo

5. **Entrambi i genitori con in figlio maggiorenne ed uno minorenni:** il coefficiente della scala di equivalenza da applicare è 2 (1 per un genitore, 0,4 ciascuno per l'altro genitore e per il figlio maggiorenne, 0,2 per il figlio minorenni). L'integrazione del reddito può arrivare a € 1.000. Come per il punto 2 se vivono in affitto o in casa gravata da mutuo

6. **Entrambi i genitori con due figli maggiorenni:** il coefficiente della scala di equivalenza da applicare è il massimo consentito 2,1. Il risultato va oltre il limite massimo: 1 per un genitore e 0,4 ciascuno per l'altro coniuge ed i due figli =2,2. L'integrazione del reddito può arrivare a € 1.050. Come per il punto 2 se vivono in affitto o in casa gravata da mutuo.

GC

